



rappresenta e difende, come da mandato in calce alle  
copie loro notificate dell'atto di citazione,

CONVENUTI

con la chiamata in causa di

Sindacati dei che hanno assunto il rischio di  
cui al contratto di assicurazione n. con  
rappresentanza generale per l'Italia in Milano,  
elettivamente domiciliati in Firenze, presso e nello  
studio dell'avv. i, che li rappresenta e  
difende, unitamente agli avv.ti del Foro di  
) e da mandato  
in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per  
chiamata in causa,

TERZO CHIAMATA IN CAUSA

sulle seguenti conclusioni:

Per la Curatela del Fallimento :

"Piaccia al Tribunale di Firenze, per le causali di  
cui alla parte espositiva, condannare i convenuti in  
solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla  
Curatela ai sensi dell'art. 146 l. fall., danni che si  
quantificano nella misura di Euro 99.543.308,81 - salva  
quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di  
giustizia, tenuto conto che il danno sopra quantificato  
risente della ammissione con riserva delle insinuazioni  
tardive presentate da Equitalia di cui si è detto nella  
parte che precede - oltre interessi e rivalutazione  
monetaria.

Con vittoria di spese ed onorari di causa".

Per

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere  
le domande proposte da parte attrice.

Con vittoria di spese ed onorari.

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze:



"a) respingere le domande di integrale manleva proposte dai sigg.ri [redacted], [redacted] nei confronti di [redacted];

b) in caso di (anche parziale) soccombenza dei convenuti nei confronti della Curatela attrice, ripartire, nei rapporti interni fra i convenuti, la misura del risarcimento del danno secondo l'effettiva responsabilità di ciascuno dei convenuti;

c) in conseguenza, condannare i sigg.ri [redacted], [redacted], ciascuno per il proprio titolo e per la propria quota di responsabilità, a manlevare e tenere indenni [redacted] Ingrà, [redacted] e [redacted] con riferimento alla misura dei danni (ipoteticamente da risarcire alla Curatela attrice) da imputare rispettivamente ai sigg.ri [redacted] e [redacted].

In via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 29.3.2012 e come da verbale di udienza 15.1.2014.

Con vittoria di compensi e spese di lite".

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze:

In Tesi

respingere le domande proposte dalla Curatela del Fallimento [redacted] perché prescritte, infondate e non provate;

In ipotesi:

a) condannare [redacted] ed [redacted] - ciascuno per il proprio titolo, per la quota di rispettiva accertanda responsabilità (ovvero comunque, in ogni caso, per la quota di 1/6 ciascuno) e,



ove ritenuto, in solido fa loro - a manlevare e tenere indenni

per ogni e qualsivoglia somma dovessero essere condannati a pagare agli attori in dipendenza delle vicende oggetto del presente giudizio - e con specifico riferimento ai danni che si accerti che non si sarebbero prodotti se i sindaci avessero agito in conformità agli obblighi della loro carica (ex art. 2407, comma 2, cod. civ.) - ed anche a titolo di refusione delle spese di lite;

b) dichiarare - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, tenuta a rilevare e tenere indenne il da ogni e qualsiasi conseguenza dell'emananda sentenza ove essa fosse di accoglimento - in tutto od anche solo in parte - delle domande attrici ed anche in punto di spese di causa e condannarla, quindi e per l'effetto, a rimborsare al medesimo quanto questi dovesse essere costretto a pagare, a qualsivoglia titolo, in dipendenza dei fatti oggetto della presente causa, in favore della Curatela del Fallimento ., oltre che a rilevarlo indenne per le sue spese di assistenza e difesa nel presente giudizio anche ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, cod. civ. e comunque a termini di polizza.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

In via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.".

Per i che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n.

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare ed assorbente



- accertare e dichiarare che il diritto esercitato dal Fallimento nei confronti del \_\_\_\_\_ è prescritto per i motivi indicati in narrativa;

Nel merito, in via principale

- respingere le domande del Fallimento nei confronti del \_\_\_\_\_ e, conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti degli Assicuratori, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova;

Nel merito, in via subordinata

- dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza certificato \_\_\_\_\_ invocata \_\_\_\_\_ la decadenza di quest'ultimo dal diritto all'indennizzo, per i motivi indicati in narrativa;

In via ulteriormente subordinata

- nella davvero non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva, dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori, limitatamente alla quota di responsabilità \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in accertata in accoglimento della domanda dallo stesso spiegata, previa detrazione della franchigia, pari ad Euro 4.891,00 (Euro quattromilanovecentottantuno/00), ai sensi del punto 5 del Modulo di Polizza, nonché quanto eventualmente ottenuto \_\_\_\_\_ in accoglimento della domanda riconvenzionale da questi svolta nei confronti del Fallimento, entro il limite massimo di indennizzo di Euro 2.000.000,00, (Euro duemilioni/00) di cui alla Scheda di Copertura, sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 15634/2010 di questo Tribunale (avente ad oggetto: azione di sociale ed ex art. 2394 c.c. di responsabilità nei confronti degli amministratori e ultimi in ordine di tempo sindaci di \_\_\_\_\_, ammessa al concordato preventivo con decreto del 22.6.2005, poi omologato in data 8.2.2006, e successivamente dichiarata fallita, previa risoluzione del concordato, con sentenza n. 101 del 28.10.2008 del Tribunale di \_\_\_\_\_; parti: Curatela del Fallimento

\_\_\_\_\_, i primi due quali amministratori dal 2001, anno della trasformazione della società in S.p.A. - tranne, per \_\_\_\_\_, il periodo dall'11.4.2005 al 29.9.2005 -, il terzo quale erede della defunta cessata amministratrice \_\_\_\_\_ a, \_\_\_\_\_, gli ultimi tre quali cessati sindaci, nominati in data 28.6.2004 con scadenza al 31.12.2006, con la chiamata in causa dei Sindacati \_\_\_\_\_ che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione \_\_\_\_\_ stipulato in data 18.6.2010 dal \_\_\_\_\_), concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletata c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2015, in cui venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.

Con ordinanza dell'1.6.2013 il Giudice Istruttore ha disposto che l'incaricato c.t.u. potesse esaminare singole parti dei libri obbligatori a suo tempo tenuti dalla società di poi fallita e non depositati nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. su consenso di tutti



i cc.tt. di parte, consenso che non è stato prestato dai cc.tt. delle parti convenute e terza chiamata.

Con ordinanza dell'8.10.2014 il Giudice Istruttore ha rigettato domanda di sequestro conservativo avanzata dalla Curatela attrice nei confronti dei convenuti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il quale è stata proposta azione da parte della Curatela.

E' noto come nell'azione del curatore fallimentare vengano a convogliarsi sia l'azione sociale di responsabilità che l'azione dei creditori sociali (cfr. art. 146 l.fall. e art. 2394-bis c.c.), che comunque rimangono fra loro concettualmente distinte.

Si da altresì come noto e presupposto il principio per il quale, ai fini del decorso iniziale della prescrizione dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., il termine iniziale debba, in via presuntiva, farsi coincidere con la dichiarazione di fallimento (quale atto che accerta la sussistenza dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 5 L.Fall.), a meno che, da parte dei cessati amministratori (e sindaci) che vogliano avvalersi di una più remota collocazione di detto *dies a quo*, non venga fornita la prova di una pregressa oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare le rispettive ragioni (così per tutte Cass., sez. I, 04-12-2015, n. 24715; Cass. civ., sez. I, 12-06-2014, n. 13378).

Nel caso di specie è agevole osservare come la situazione di insufficienza patrimoniale al soddisfacimento delle ragioni creditorie era al più tardi conoscibile dai creditori, secondo la legislazione all'epoca vigente, con la pubblicità (13.7.2005: vd. doc.



17 dei convenuti [...] del decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, pur non coincidendone più i presupposti (per effetto della modifica dell'art. 160 L.F. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) con quelli per la dichiarazione di fallimento, ma essendo comunque gli stessi sufficienti a dar prova della conoscibilità in capo ai creditori delle condizioni previste dall'art. 2394 c.c.

Non ritiene questo Collegio di seguire un pur recente orientamento (cfr. Trib. Milano, 22-01-2015, in *Società*, 2016, 609) a mente del quale il *dies a quo* debba essere collocato al momento in cui - verificatasi la conoscibilità della insufficienza patrimoniale e proseguita da parte degli amministratori (con omissione al contempo di impedimento da parte dei sindaci) la gestione sociale, con conseguente aggravamento della situazione patrimoniale - sia definitivamente cessato l'aggravamento della situazione patrimoniale: ciò sia in quanto tale lettura (nel caso esaminato dal Trib. Milano era venuta ad interpersi la messa in liquidazione della società, cui nel caso qui in esame è equiparabile la pubblicità data al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo) potrebbe portare alla conseguenza di collocare in gran parte dei casi il *dies a quo* alla data di dichiarazione di fallimento, sia in quanto ciò che rileva è la conoscibilità della insufficienza patrimoniale al soddisfacimento delle ragioni creditorie e della riconducibilità di detta insufficienza a pregresso inadempimento di amministratori e sindaci agli obblighi rispettivamente gestori e di controllo. Potrebbe al più sostenersi che possa esservi decorrenza di un nuovo termine prescrizione



nell'ipotesi in cui *medio tempore* sia venuta a ristabilirsi la sufficienza patrimoniale, ma non è questo, per la ragioni che saranno esaminate, il caso in esame.

Può peraltro verificarsi che la conoscibilità dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394, comma 1) e la conoscibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni creditorie intervengano in momenti diversi. Il *dies a quo* verrà a collocarsi nella più recente delle due date.

Ovviamente è ben difficile che a un riconoscimento di insufficienza del patrimonio da parte di amministratori e sindaci si accompagni un espresso riconoscimento di responsabilità gestoria o di controllo per inosservanza degli obblighi di conservazione. Al riguardo deve ritenersi sufficiente che, ove non vi siano particolari condizioni soggettive di conoscibilità (per formazione culturale, assistenza da parte di professionisti etc.), i dati informativi previsti dalla legge contengano elementi utili a consentire, al creditore di media conoscenza (che in sede di procedimento di omologazione di concordato preventivo peraltro è chiamato ad esprimere il suo voto sulle proposte concordatarie), l'insorgenza quanto meno di sospetti circa la suddetta responsabilità.

Nel caso in esame una data al riguardo sufficientemente attendibile è data dalla relazione ex art. 172 l. fall. depositata il 24.10.2005 dal nominato Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo (vd. doc. 7 amministratori convenuti) e conoscibile da parte dei creditori, in cui, tra le altre cose, si evidenziavano la revoca degli affidamenti bancari e il blocco delle forniture in conseguenza della notizia di provvedimento di custodia cautelare e di



sequestro preventivo a carico .....  
dell'11.3.2005 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lucca in relazione a contestate operazioni inesistenti per cessione di telefoni cellulari effettuate da più soggetti nonché di perquisizioni e sequestri eseguiti nei locali della società. In tale contesto, pur essendo strettamente dipendenti i suddetti due fattori di paralisi dell'attività aziendale da un evento formalmente esterno (l'emissione di provvedimenti custodiale nonché di perquisizione e sequestro da parte di 'autorità giudiziarie in sede penale), era comunque agevolmente enucleabile che vi fosse obbligo, nella prospettiva di estraneità di ..... da ogni responsabilità penale, quanto meno da parte del rimanente amministratore ..... e del nuovo amministratore ..... di compiere ogni necessaria, immediata ed idonea attività per evitare la revoca degli affidamenti ed il blocco delle forniture.

Dovendosi, quindi, il termine prescrizionale farsi decorrere, in ragione, di quanto disposto dagli artt. 2394 c.c. e 2949, comma, c.c. e delle suesposte considerazioni, al più tardi dalla data del 24.10.2005, allorquando è avvenuto il deposito nella fase di omologazione della relazione ex art. 172 l. fall. da parte del commissario giudiziale e in previsione del voto fissato per il successivo 27.10.2015 (vd. doc. 4 amministratori convenuti) ed essendo stato notificato l'atto di citazione in varie date nel novembre 2010, senza intermedi atti interruttivi della prescrizione e soprattutto considerando che l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non costituisce (in carenza di necessaria ed espressa disposizione di legge) causa di sospensione del termine prescrizionale e



non contenendo la legge per l'ipotesi di concordato preventivo alcuna disposizione identica agli artt. 2394-bis c.c. e 146 L.F., il diritto al risarcimento è da considerarsi, sotto detto profilo, prescritto.

Non così, invece, per quanto riguarda l'azione sociale di responsabilità.

Al caso in esame è applicabile, in virtù di quanto disposto dall'art. 10 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'allora da poco novellato art. 2393, comma 4, c.c., a mente del quale l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Detta norma, per effetto del richiamo operato dall'art. 2407, comma 3, c.c. e non essendovi ostacoli in termini di compatibilità, si applica anche al collegio sindacale.

Dal punto di vista formale, nel caso in esame, gli amministratori nonché tutti i componenti del collegio sindacale, erano da considerarsi in carica rispettivamente fino a tutto l'esercizio 2008 quanto agli amministratori e fino a tutto l'esercizio 2006 quanto ai sindaci (vd. attestazioni contenute nella visura CCIAA prodotta dalla Curatela attrice sub suo doc. 3; dalla visura CCIAA prodotta dai convenuti - cfr. loro doc. 17 - e dalla Curatela attrice - vd. suo doc. 30 - i sindaci risulterebbero confermati a tutto l'esercizio 2009).

La sottoposizione della società alla procedura di concordato preventivo non può, peraltro essere letta in termini radicalmente antitetici, secondo cui, da un lato, detta sottoposizione priverebbe di fatto amministratori e sindaci delle rispettive funzioni (nelle quali subentrerebbero i vari organi della procedura) e,



dall'altro, invece, permarrebbero comunque le funzioni gestorie e di controllo in capo agli organi sociali.

Alla questione, secondo questo Collegio, può offrirsi una soluzione, sotto un profilo più marcatamente sostanziale, verificando se vi fosse o meno la possibilità, per gli organi della procedura concordataria, di esercitare l'azione sociale di responsabilità verso amministratori e sindaci formalmente ancora in carica. In caso positivo, con la nomina degli organi del concordato, deve considerarsi decorrere utilmente il termine prescrizionale. In caso negativo il *dies a quo* è dato dalla formale cessazione di amministratori e sindaci dalla carica amministrativa.

La risposta al quesito è da porsi in relazione alla verifica di quelle che erano le funzioni in capo agli organi del concordato, almeno secondo la legislazione all'epoca vigente.

Laddove, nella fase fra l'ammissione e l'omologa, prevalevano le mere funzioni di vigilanza, controllo e verifica di fattibilità, deve negarsi che il commissario giudiziale potesse esercitare l'azione sociale di responsabilità. Non depone in senso contrario la disposizione contenuta nell'art. 240 L.F. (che annovera anche il commissario giudiziale fra i soggetti che possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati fallimentari), in quanto da un lato trattasi, a non voler riferire l'espressione al solo commissario giudiziale dell'abrogata procedura di amministrazione controllata, di norma eccezionale e dall'altro in quanto l'area di responsabilità penale non esaurisce ogni ipotesi di responsabilità civile.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi per la fase successiva all'omologazione, allorché tra le finalità della procedura vi sia anche quella della liquidazione



dei beni dell'imprenditore: in tal caso, ove il provvedimento di omologa non contenga particolari limitazioni funzionali, tra le funzioni attribuite al liquidatore dei beni devono annoverarsi pure quelle della valorizzazione dell'attivo patrimoniale mediante l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Incidentalmente va rilevato come la modifica normativa introdotta nell'art. 172, comma 1, L.F. dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132 (a mente della quale nella sua relazione il commissario giudiziale deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi), sembra condurre ad una conclusione negativa, ma va rilevato come in ragione dell'art. 23, comma 1, stesso D.L. trattasi di disposizione applicabile ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e quindi non al caso in esame.

Posto che nel caso in esame il decreto di omologa del concordato reca la data dell'8.2.2006 (e data 1.3.2006 di iscrizione nel Registro delle Imprese: cfr. doc. 17 dei convenuti ...) il termine prescrizione potrebbe considerarsi, nei confronti dei convenuti ... utilmente interrotto anche sotto detto profilo.

Quanto ad ..., subentrato nei rapporti giuridici della defunta madre ... (in carica fino al 29.9.2005), il termine quinquennale di prescrizione (o secondo altra lettura di decadenza) del diritto al risarcimento del danno nei confronti della società doveva in ogni caso considerarsi maturato, tenuto



conto di quanto disposto dall'art. 2393, comma 4, c.c. alla data di notifica nei confronti di detto convenuto della citazione.

Rimane assorbito, in ragione di quanto disposto da detta norma, l'esame di ogni questione circa l'applicabilità o meno al collegio sindacale della sospensione del termine prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c. (su cui negativamente si sono pronunciate Cass., sez. I, 19-09-2011, n. 19051, nonché Cass., sez. I, 12-06-2007, n. 13765).

La domanda della Curatela attrice si articola, in sintesi e per ciò che riguarda quindi oramai l'azione sociale di responsabilità, sotto due profili.

In linea generale si contesta ad amministratori e sindaci di non essersi attivati allorché, in occasione dell'approvazione del bilancio 2003 e difformemente da quanto nello stesso dichiarato, non erano stati adottati i provvedimenti a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, con conseguente danno determinato nel divario fra patrimonio netto effettivo alla data del 31.12.2003 da un lato e la differenza fra passivo ed attivo fallimentare dall'altro.

In via ulteriore (nella denegata ipotesi di insussistenza di responsabilità in relazione al suddetto primo profilo ed altresì al fine di gradare la responsabilità fra ciascun convenuto) in relazione al compimento di talune operazioni (*in primis* quelle attinenti alle vicende traslative della partecipazione in Imperial 3 s.r.l. ed all'affitto dell'azienda della società di poi fallita) il cui esito è stato indicato come pregiudizievole per la società di poi fallita.

I convenuti, in sintesi, hanno esposto come dalle risultanze di bilancio al 31.12.2003 non emergeva alcuna effettiva situazione patrimoniale che imponesse



operazioni di salvaguardia del capitale sociale, soprattutto in ragione del fatto che il precedente collegio sindacale nessuna osservazione aveva poi formulato nella sua relazione al bilancio 2003 (e ciò dopo avere in precedenza palesato dei rilievi in merito alla consistenza del magazzino merci) ed anche successivamente, prima del passaggio delle consegne al nuovo collegio sindacale, i cui componenti sono stati in questa sede convenuti.

Espongono altresì i convenuti come nessuna responsabilità possa affermarsi per la fase successiva all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, svoltasi sotto il controllo degli organi della procedura e comunque caratterizzata da *ex adverso* contestate operazioni (attinenti alle vicende traslative della partecipazione in Imperial 3 s.r.l. ed all'affitto dell'azienda della società di poi fallita) non impugnate ai sensi dell'art. 167, comma 2, L.F.

I sindaci convenuti hanno proposto domanda c.d. trasversale nei confronti degli amministratori convenuti connessa alla ripartizione della responsabilità fra tutti i convenuti.

Il sindaco ha chiamato in causa i Sindacati che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione dallo stesso stipulato in data 18.6.2010.

I suddetti Sindacati, pur associandosi nelle difese del proprio assicurato nei confronti della Curatela attrice, hanno altresì eccepito non sussistere, per il caso in esame ed in relazione alla condotta mantenuta dall'assicurato (che avrebbe ommesso di menzionare in contratto l'avvenuto espletamento della carica di sindaco in società di poi dichiarata fallita, circostanza per



contratto ostantiva della copertura assicurativa), la sussistenza di alcuna copertura.

Osserva questo Collegio quanto segue.

L'incaricato c.t.u. ha provveduto a riclassificare lo stato patrimoniale della società alla data del 31.12.2003 (approvato in data 14.5.2004 dall'assemblea dei soci, su parere favorevole del collegio sindacale allora in carica e che, pur in presenza di una perdita di esercizio di Euro 414.591 su un capitale di Euro 500.000, evidenziava un patrimonio netto positivo di Euro 524.986: vd. per tutti docc. 6-7 e 10 Curatela attrice) nel modo seguente (vd. pag. 78 della relazione di c.t.u):

<b>PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
Capitale sociale	500.000	dati di bilancio
Riserva legale	5.485	dati di bilancio
Utili a nuovo	104.214	dati di bilancio
Versamenti in conto capitale	329.878	dati di bilancio
Utile (perdita) esercizio	(414.591)	dati di bilancio
<b>Patrimonio netto contabile</b>	<b>524.986</b>	<b>dati di bilancio</b>
Riduzione ingiustificata delle quote di ammortamento dei beni immateriali	0	quesito b)
Mancata effettuazione ammortamento fabbricato	(23.241)	quesito a)
Riduzione ingiustificata quote di ammortamento imp. e macchinari	0	quesito b)
Riduzione ingiustificata quote di ammortamento attr. ind e comm.	0	quesito b)
Riduzione ingiustificata quote di ammortamento altri beni	0	quesito b)
<b>Primo sub totale Patrimonio netto contabile rettificato</b>	<b>501.745</b>	
Sanzioni INPS ed IRPEF per pagamento compensi al nero	0	quesito c)
Ulteriore importo a titolo di T.fr. rivendicate da De Certo Mirko	(9.346)	cf. § 20 CTU
Supervalutazione magazzino in valori e/o in quantità	(1.100.000)	quesito d)
<b>Secondo sub totale Patrimonio netto contabile rettificato</b>	<b>(607.600)</b>	
Ingiustificata rivalutazione cespiti (art.2343 c.c.)	0	quesito e)
<b>Terzo sub totale Patrimonio netto contabile rettificato</b>	<b>(607.600)</b>	
Mancata svalutazione partecipazioni	0	quesito f)
Mancata svalutazione altri titoli	0	quesito f)
<b>Totale patrimonio netto rettificato al 31/12/2003</b>	<b>(607.600)</b>	

Le contestazioni delle parti si sono concentrate:

A) sulla mancata effettuazione di ammortamento di fabbricato, riscontrata dal c.t.u. per Euro 23.241,00 (quesito a)

B) sulla rivalutazione di cespiti, ritenuta corretta dal c.t.u. (quesito e)



C) sulla valutazione di partecipazioni e altri titoli, ritenuta corretta dal c.t.u. (quesito f)

D) sulla supervalutazione del magazzino in valori e/o in quantità, riscontrata dal c.t.u. per Euro 1.100,00, a fronte di una supervalutazione lamentata dalla Curatela attrice per Euro 921.160,00 (quesito d).

In relazione a quanto sub A) gli amministratori convenuti contestano che non doveva essere ammortizzata la componente terreno (di per sé durevole), su cui il fabbricato insisteva, e comunque che vi sarebbe stata incidenza dell'ammortamento sotto il profilo fiscale, quale maggior costo deducibile.

Ritiene questo Collegio come siano esatte le valutazioni espresse sul punto dal c.t.u., considerato da un lato che, come dallo stesso osservato, il deperimento del fabbricato avrebbe comunque comportato dei costi di bonifica per il terreno sottostante e che l'ammortamento non avrebbe comunque inciso sul piano fiscale, atteso che la società, sostanzialmente, non generava materia imponibile (vd. pagg. 16 e 124 della relazione di c.t.u.).

In relazione a quanto sub B) il c.t.u. ha ritenuto infondata la doglianza della Curatela attrice (che ha contestato la correttezza della rivalutazione dei cespiti per Euro 631.172,00 effettuata ai sensi degli artt. 10-16 della L. 342/2000), in buona sostanza in quanto la Curatela attrice non ha prodotto copia della necessaria (e comunque depositata presso il Registro delle Imprese) relazione peritale redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., da cui avrebbe potuto desumersi la correttezza della rivalutazione. Ritiene la Curatela che il c.t.u. avrebbe dovuto acquisire detta relazione (non prodotta da alcuna delle parti) *ex officio* ai sensi dell'art. 194 c.p.c.



Ritiene questo Tribunale infondate le osservazioni sul punto della Curatela.

I chiarimenti che il c.t.u. può essere autorizzato a domandare alle parti e le informazioni che il c.t.u. può essere autorizzato ad assumere presso terzi, ovviamente nel rispetto del principio del contraddittorio, sono da porsi in relazione alla necessità di ottenere elementi di cognizione necessari alla risoluzione di quesiti sotto il profilo strettamente tecnico e non possono derogare alla ripartizione dell'onere della prova, che nel caso in esame avrebbe imposto una vera e propria produzione documentale, peraltro originatasi dalla società e nei cui rapporti è subentrata la Curatela attrice. Altro sarebbe stato se, ad es., nel caso in esame il c.t.u., onde verificare la correttezza della rivalutazione, avesse avuto necessità di accedere ad informazioni utili per la parte strettamente valutativa dell'immobile (ad es. dati risultanti dall'Agenzia delle Entrate, dati desumibili da osservatori immobiliari etc.)

In relazione a quanto sub C), va rilevato come in sede di operazioni peritali non sono state formulate dalle parti sul punto osservazioni e che i rilievi mossi in sede di comparsa conclusionale dalla Curatela attrice non sono specifici.

Il punto principale delle contestazioni è dato dalla supervalutazione del magazzino in valori e/o in quantità, riscontrata dal c.t.u. per Euro 1.100,00, a fronte di una supervalutazione lamentata dalla Curatela attrice per Euro 921.160,00 (quesito d e D dell'elenco di cui sopra), dato che trattasi di posta la cui riclassificazione è risultata determinante nella quantificazione negativa del valore del patrimonio netto, donde la necessità di adottare provvedimenti a salvaguardia del capitale sociale e la responsabilità per



l'aggravio patrimoniale derivante dal compimento di operazioni non compatibili con le finalità liquidatorie della società.

L'assunto, in sintesi, della Curatela attrice si incentra sul fatto che, a fronte di una riduzione del volume delle vendite per Euro 2.132.788,00 e una diminuzione del costo di acquisto delle merci per Euro 1.912.843,00 (come risultanti dal bilancio 2003), un aumento del valore del magazzino per Euro 1.348.124,00 (e cioè da Euro 9.021.914,00, come risultante al 31.12.2002, ad Euro 10.370.038,00, come risultante al 31.12.2003) presentava palesi profili di incongruità.

Questo Collegio condivide le conclusioni della Curatela e del c.t.u., atteso che quest'ultimo, pur non disponendo (non essendo stato manifestato consenso dalle parti diverse dalla Curatela attrice alla utilizzazione da parte del c.t.u. di ulteriore documentazione contabile oltre quella, nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritualmente prodotta dalle parti), di dati ulteriori rispetto a quelli di bilancio, ha correttamente condiviso l'incongruenza della (super)valutazione del magazzino, utilizzando (nelle operazioni di calcolo: vd. pagg. 40-48 della sua relazione e pagg. 124-130 della stessa in risposta alle osservazioni degli amministratori convenuti e pagg. 135-136 dei sindaci convenuti) quale fattore di calcolo un elemento (l'incidenza dei costi d'acquisto merci sul valore della produzione) risultato pressoché identico nei due esercizi 2002 e 2003, (rispettivamente 75% e 74%), circostanza che rendeva di fatto impossibile che vi fosse un aumento delle rimanenze nella misura indicata nel bilancio 2003. Le osservazioni sul punto svolte dagli amministratori convenuti nelle memorie conclusionali (secondo cui il ragionamento condotto dal c.t.u. porterebbe a conclusioni aberranti



nell'analisi di bilanci di imprese, di diverse dimensioni, ma comunque tutte operanti nel settore della distribuzione al dettaglio nella area metropolitana di Firenze) non devono considerarsi risolutive proprio in ragione del fatto che il valore del magazzino, laddove il c.d. costo del venduto è rimasto costante, non ha avuto nei casi posti in comparazione alcun sensibile aumento (vd. l'es. di ..... , pagg. 10-11 della conclusionale degli amministratori e ..... , pagg. 7-8 della memoria di replica), e che oscillazioni del valore di magazzino fra esercizi (vd. l'esempio di ..... .r.l., pag. 9 della memoria di replica), erano comunque da porsi in relazione ad un andamento del costo del venduto che non venne a mantenersi costante nel tempo. Altrettanto correttamente il c.t.u. ha osservato (pag. 127 della sua relazione), a riprova di quanto esposto, che allorquando nell'esercizio 2001 l'incidenza dei costi d'acquisto merci sul valore della produzione è risultata pari all'85%, coerentemente, nello stesso esercizio, la variazione delle rimanenze è risultata positiva per quasi 2 milioni di Euro.

Deve pertanto condividersi, secondo quanto ritenuto dal c.t.u. (pag. 78 della sua relazione), che al 31.12.2003 la società avesse un patrimonio netto negativo di Euro 607.600,00, che imponeva l'adozione di provvedimenti a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale o altrimenti lo scioglimento della società e comunque il divieto di compiere operazioni non compatibili con le finalità liquidatorie della società.

La percezione di detta situazione doveva ritenersi sussistente in tempo pressoché reale in capo agli amministratori ..... i quali - come sopra esposto - non possono beneficiare di alcuna prescrizione o che dir si voglia decadenza



dall'azione sociale di responsabilità, e che sin dal 2001 erano soci e diretti gestori paritetici della società.

A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto ai qui convenuti componenti del collegio sindacale, che hanno assunto la carica, in data 28.6.2004, successivamente all'approvazione del bilancio al 31.12.2003.

Vi è da osservare sul punto che non possono essere accolte, in maniera acritica, soluzioni che da un lato accolgano l'assunto, che potrebbe conseguire dalla lettura dalle difese della Curatela attrice, secondo cui i sindaci qui convenuti avrebbero dovuto, una volta entrati in carica, immediatamente procedere ad una radicale ed immediata attività di revisione della contabilità, con particolare riguardo alle giacenze di magazzino, e dall'altro, secondo la difesa dei sindaci, avrebbero potuto tranquillamente confidare sulle motivazioni date dai sindaci predecessori nella loro relazione al bilancio 2003 (che concludeva sul punto esponendo che le rimanenze di merci destinate alla rivendita erano iscritte al prezzo di ultimo costo).

Vale piuttosto osservare come, a fronte di un dato certamente anomalo quale era l'incremento del magazzino (pur in una situazione di mantenimento della percentuale del c.d. costo del venduto rispetto all'esercizio precedente, di diminuzione delle vendite e di parallela diminuzione degli acquisti per importo non sensibilmente inferiore), se la condotta degli amministratori non risultava immune da censure (imponendo a questi, ora come allora, di motivare le ragioni di detta anomalia: e in tal senso la carenza documentale - che avrebbe potuto se del caso mettere in evidenza come l'incremento del valore del magazzino riflettesse piuttosto l'anomalia dell'articolarsi della sua composizione, nel senso che fosse preponderante la giacenza di merce caratterizzata



da meno veloce obsolescenza - si ripercuote a danno degli amministratori e, sotto il profilo processuale, addossa a questi ultimi l'onere di provare quanto dagli stessi sul punto assunto sin dalle loro prime difese), più articolato deve essere il giudizio sui sindaci.

Certamente incombevano sugli stessi una pluralità di interrogativi, nel senso che

1) andava verificato se i dati di bilancio trovassero corrispondenza nella giacenza fisica delle merci,

2) se i dati di bilancio trovassero corrispondenza nelle scritture contabili e nella relativa documentazione di supporto

3) se, pur soddisfatte le condizioni di cui sopra sub 1) e 2), la valutazione data dagli amministratori alle giacenze di magazzino peccasse per eccesso e sostanzialmente in quanto non sarebbe stata presa in considerazione l'obsolescenza a quel momento giunta a compimento o comunque già in fase avanzata.

In ordine al punto sub 1), va rilevato come, in assenza di utilizzabili elementi di giudizio (in quanto non ritualmente acquisiti in giudizio nei termini di cui all'art. 186, comma 6, c.p.c.) e per quanto sul punto il precedente collegio sindacale non fosse per la verità rimasto silente (vedasi quanto esposto nel verbale dell'adunanza del 22.12.2003 - doc. 10 Curatela attrice, pag. 2001/0060 - allorché si evidenziava la necessità di procedere, con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio, ad una verifica sulle giacenze fisiche delle merci destinate alla rivendita di fine anno e sulla redazione degli inventari, presenziando in alcuni punti vendita), ogni valutazione sia sul punto preclusa, dovendosi quindi, fino a prova contraria (non fornita), ritenere che quanto contenuto nei dati di bilancio riflettesse le giacenze fisiche.



In ordine al profilo sub 2), va preso atto che durante l'adunanza del 30.3.2004 (vd. doc. 10 Curatela attrice, pagg. 2001/0074 e 0075), venivano effettuati controlli a campione fra risultanze degli inventari e documentazione di supporto, che ebbero positivo superamento e con tutta probabilità furono all'origine del giudizio positivo (o, forse meglio, non negativo, con l'unica eccezione di una fideiussione per Euro 82.500,00 a favore della, verosimilmente partecipata, società Imperial 2 s.r.l.) dato dagli allora sindaci al bilancio al 31.12.2003 (vd. doc. 10 Curatela attrice, pagg. 2001/0079 e 0080) all'incirca 15 gg. dopo.

In verità va rilevato come, pur terminati gli adempimenti di bilancio e nei giorni immediatamente precedenti il passaggio delle consegne e precisamente in data 9.6.2004 (vd. doc. 10 Curatela attrice, pagg. 2001/0084) i vecchi sindaci richiedevano notizie circa un bilancio infrannuale riferito alla data del 31.5.2004, su cui personale amministrativo rispondeva che sarebbe stato approntato per i primi giorni del mese di luglio. Nulla è dato sapere di detto bilancio e nulla risulta in proposito dai verbali delle prime adunanze dei nuovi sindaci successivi all'assunzione della carica (vd. loro doc. 11). Per quanto sussistente l'omissione, non vi sono tuttavia elementi per ritenere che, ove pure assolto l'adempimento, i nuovi sindaci avrebbero potuto anticipare loro più opportuni controlli.

Piuttosto - e in risposta al quesito sub 3 - il dato su cui poteva concentrarsi l'attività dei sindaci era da porsi in relazione alla verifica dell'obsolescenza del magazzino merci con riguardo alle sue specifiche componenti.

Non ritiene questo Tribunale che detta attività, che si sarebbe risolta in una integrale attività di revisione



infrannuale, presentasse profili di urgenza, se non altro in quanto l'esercizio 2003 era il primo che formalmente riportava perdite (di solo esercizio) rilevanti in rapporto all'ammontare del capitale sociale ed altresì in quanto lo stato di avanzamento dell'elettronica di consumo dell'epoca (che nei suoi aspetti particolari doveva ritenersi comunque noto agli amministratori) non si caratterizzava per il fatto che, in linea generale (ed era ciò che all'epoca poteva ritenersi esigibile dall'organo di controllo), un decremento del livello di vendite ed acquisti implicasse di per sé sensibile obsolescenza incisiva in negativo dei valori di costo.

E' pur vero come una lettura "tra le righe" del verbale della citata adunanza sindacale del 30.3.2004 avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio (ad es. perché non di tutti gli articoli esaminati a campione veniva indicata la data della fattura di acquisto, in modo tale da avere quanto più esaustivi elementi circa la valutazione dell'obsolescenza anche per tipologia di prodotti), ma trattasi di una considerazione, anche questa, che, in difetto di dati quanto più completi su contabilità e magazzini, potrebbe condurre a conclusioni che non superano il mero stadio delle ipotesi.

Risulta invece che, allorquando, verificatisi gli eventi del provvedimento custodiale nei confronti di \_\_\_\_\_, delle perquisizioni e dei sequestri che vennero effettuati anche in locali nella disponibilità della società e soprattutto della indubbia risonanza che la vicenda ebbe, cessarono erogazione di credito e forniture, il qui convenuto collegio sindacale non mancò (vd. verbale dell'adunanza 8.4.2005, pag. 2004/0010 - doc. 11 sindaci - e relazione al bilancio al 31.12.2004 del 13.4.2005 - doc. 7 sindaci, pag. 2004/0014) di prospettare rispettivamente l'adozione di misure a



salvaguardia del patrimonio sociale prima e la svalutazione del magazzino proprio per obsolescenza dello stesso poi, arrivando quindi, in data 20.5.2005 (vd. pag. 2004/0018 del libro verbali del collegio sindacale - doc. 11 cit. -), a rappresentare agli amministratori l'eventualità di mettere in liquidazione la società (soluzione non accolta dagli amministratori che optarono poi, con domanda presentata in data 28.5.2005 - vd. doc. 2 amministratori - e previa deliberazione dell'assemblea straordinaria del 28.4.2005 - vd. doc. 4 sindaci -, per la richiesta di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo).

Per i suddetti motivi non ritiene questo Tribunale sussistano profili di responsabilità del qui convenuto organo di controllo per il periodo intercorrente fra la nomina e la data della domanda di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

La quantificazione del danno deve rapportarsi, riguardo alle persone ritenute responsabili, al periodo intercorso fra la data di chiusura dell'esercizio sociale 2003 e la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, secondo da un lato la situazione patrimoniale come riclassificata dal c.t.u. e dall'altro secondo i dati esposti dalla stessa società.

Non ritiene questo Tribunale di dover addebitare agli amministratori l'aggravio o comunque gli esiti delle vicende verificatisi durante la procedura concordataria: e ciò sia in quanto è documentato (vd. decreto di omologa del concordato: docc. 10 amministratori e 6 sindaci) che gli organi della procedura non hanno inteso impugnare atti compiuti in ispregio del disposto di cui all'art. 167, comma 2, L.F. (con effetti che, vertendosi in tema di azione sociale di responsabilità, devono equipararsi a quelli previsti dall'art. 2393, ult. comma, c.c.), sia in



quanto (come risulta dalla lettura della copia integrale della sentenza di risoluzione del concordato - vd. doc. 31 Curatela attrice -) la principale causa del fallimento sembrava rinvenirsi nella mancata disponibilità delle somme necessarie al pagamento dei creditori chirografari a sua volta derivante dalla difficoltà nell'incasso di crediti della società nei confronti di

(affittuaria e cessionaria del ramo di azienda della società), degli stessi

personalmente nonché di credito IVA.

Il danno va pertanto quantificato nella differenza fra netto patrimoniale riclassificato al 31.12.2003 (Euro 607.600,00 negativi) da una parte e la dichiarata differenza fra attivo e passivo concordatario (negativi Euro 6.670.000,00, a loro volta dati dalla differenza fra l'attivo concordatario stimato di Euro 14.415.000,00 e il passivo concordatario, al netto delle spese di procedura e del fondo spese e perdite, stimato in Euro 21.090.000,00) e pertanto in Euro -6.067.400,00. I suddetti valori non sono suscettibili di rettifica, atteso che quelli dichiarati in fase di ammissione del concordato non erano comunque più ridotti valori liquidatori.

Parimenti non può essere presa in considerazione, in quanto ritenuta più favorevole per gli amministratori responsabili, l'assenza di variazione fra le passività sociali (come evidenziata dal c.t.u. a pagg. 75-76 della sua relazione e al netto dei debiti tributari ancora *sub judice*) fra la data di chiusura dell'esercizio al 31.12.2003 e la data del fallimento, atteso che detta variazione non tiene conto dell'attivo patrimoniale, realizzato in sede fallimentare per importo alquanto inferiore rispetto a quello risultante dallo stato patrimoniale al 31.12.2003 e pur volendo operare per



quest'ultimo rettifiche in diminuzione in ragione di ipotetica immediata messa in liquidazione.

Al suddetto importo di Euro 6.067.400,00, che costituisce debito di valore, devono essere aggiunti, essendovene stata richiesta, gli interessi legali sulla somma mese per mese rivalutata dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo (28.5.2005) sino alla data di passaggio in decisione della presente controversia (25.3.2015), ottenendosi Euro 8.834.729,61 (fonte per il calcolo: D'AIETTI, *ReMida*, ed. Giuffrè).

Dalla data del 25.3.2015, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale (secondo il principio di cui a Cass., SS.UU., 27.7.2008, n. 19499) sino al saldo.

Assorbito l'esame delle domande in manleva proposte l'una, in via trasversale, dai sindaci nei confronti degli amministratori e l'altra dal

nei confronti dei che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n.

Le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dalla Curatela attrice, comunque vittoriosa nei confronti degli amministratori

, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, vengono liquidate in Euro 50.000,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.113.47 per spese, oltre spese generali CAP ed IVA come per legge.

Stante il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, esse vengono compensate fra le parti nella



misura di 4/5; il residuo 1/5 è posto a carico dei convenuti e soccombenti.

In relazione alla soccombenza virtuale del nei confronti dei (in ragione dell'aver omesso di menzionare in contratto l'avvenuto espletamento della carica di sindaco in società di poi dichiarata fallita, circostanza per contratto ostativa della copertura assicurativa: clausola 15, lett. s) degli accordi - vd. doc. 16 sindaci e 1-3 terzi chiamati -; si osserva altresì come non vi è prova che precedenti contratti assicurativi - vd. docc. 17-22 sindaci, per i quali peraltro era espressamente escluso il tacito rinnovo - siano stati stipulati con ; in medesima composizione e che il contratto del 18.6.2010 fosse comunque mero rinnovo di quelli precedenti), il suddetto sindaco chiamante deve essere dichiarato tenuto a corrispondere in favore dei terzi chiamati le spese di lite da questi ultimi sopportati, per importo che, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, viene liquidato in Euro 50.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, e che, stante l'incidenza dell'attività difensiva sul punto rispetto al totale dai terzi chiamati espletata, viene anche esso compensato nella misura di 4/5 e per il rimanente 1/5 posto a carico del chiamante

Per il resto, attesa la particolare posizione dei sindaci come sopra evidenziata sul punto della invocata e non riconosciuta loro responsabilità e della limitata attività difensiva svolta in ordine alle rimanenti posizioni dalle rispettive parti, anche virtualmente,



vittoriose . . . . .  
), sussistono giustificati  
motivi per disporre la integrale compensazione delle  
spese di lite.

Per i medesimi motivi le spese di c.t.u. devono porsi  
per 3/5 a carico dei convenuti . . . . .

e per il resto ripartirsi in parti uguali fra  
Curatela attrice da un lato e sindaci convenuti  
dall'altro.

Sentenza esecutiva secondo legge.

P.Q.M.

il Tribunale

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta  
dalla Curatela del Fallimento . . . . . contro . . . . .

. . . . .  
e . . . . ., con la  
chiamata in causa dei . . . . . che hanno  
assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione  
n. . . . . causa iscritta al N.R.G. 15634/2010 di  
questo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza od  
eccezione,

1) **dichiara** tenuti e condanna, per le ragioni esposte  
in motivazione, . . . . . al  
risarcimento del danno in solido fra loro in favore della  
Curatela del Fallimento . . . . . per l'importo di  
Euro 8.834.729,61, oltre interessi legali e l'eventuale  
differenziale tra il saggio medio di rendimento netto dei  
titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi  
e il tasso di interesse legale dal 25.3.2015 sino al  
saldo;

2) **rigetta** o **dichiara** assorbito l'esame, per le  
ragioni esposte in motivazione, sui rimanenti capi di  
domanda;



3) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dalla Curatela del Fallimento

.. in Euro 50.000,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.113.47 per spese, oltre spese generali CAP ed IVA come per legge;

4) dichiara le stesse compensate per 4/5 del loro ammontare;

5) dichiara tenuti e condanna e al pagamento del residuo 1/5 in favore della Curatela del Fallimento ;

6) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dai : che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione in Euro 50.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;

7) dichiara le stesse compensate per 4/5 del loro ammontare;

8) dichiara tenuto e condanna il al pagamento del residuo 1/5 in favore dei ; che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. ;

9) dichiara per il resto compensate le spese di lite del presente grado del giudizio;

10) pone le spese di c.t.u. per 3/5 a carico dei convenuti e per il resto in parti uguali fra Curatela attrice da un lato e sindaci convenuti dall'altro.

Sentenza esecutiva secondo legge.

Così deciso in Firenze il 10 maggio 2016 dal Tribunale come sopra composto, su relazione del Giudice Istruttore Dr. Ludovico Delle Vergini.

Il Giudice Estensore

Il Presidente



Sentenza n. 2859/2017 pubbl. il 12/09/2017  
RG n. 15634/2010



